COMUNE
DI
CAMPOSA
NTO

Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

Oggetto CONVENZIONE :

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UCMAN DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA E ALL'UFFICIO DI PIANO. INTEGRAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDIATEMENTO .

Data Stipula	15/10/2009

Repertorio n.	523

Contraenti :

COMUNE DI CAMPOSANTO
COMUNE DI CAVEZZO
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI MEDOLLA
COMUNE DI MIRANDOLA
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
COMUNE DI SAN POSSIDONIO

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA E ALL'UFFICIO DI PIANO. INTEGRAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO.

****

Il giorno quindici ottobre dell'anno duemilanove

(15/10/2009), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente convenzione, tra i signori:

- BALDINI Antonella, nata a Camposanto (MO) il 4 settembre 1967, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), via Baracca n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 14.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- DRAGHETTI Stefano, nato a Modena (MO) il 17 maggio 1969 quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del

14.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MARCHINI Carlo, nato a Concordia (MO) l'1 gennaio 1956, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio

comunale n. 68 del 14.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di FINALE EMILIA (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Emilia (MO), piazza Verdi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 13.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MOLINARI Filippo, nato a Mirandola (MO) il 5 aprile 1971, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), piazza Garibaldi n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 14.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BENATTI Maino, nato a Mirandola (MO) il 9 novembre 1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 14.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SILVESTRI Alberto, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 10 settembre 1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (MO) (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 13.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- ACCORSI Rudi, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 13 giugno 1961, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), via

Martiri della Libertà n.14, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 14.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FERRARI Mario, nato a San Prospero (MO) il 16 maggio 1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 13.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MARCHINI Carlo, nato a Concordia (MO) l'1 gennaio 1956, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), piazza Garibaldi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 85 del 15.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

* che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della vigente normativa regionale;

* che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con proprie deliberazioni consiliari, hanno approvato le modifiche alla Convenzione in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

* che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 85 del 15.10.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato le

modifiche alla Convenzione in parola, approvando nel contempo il presente schema di convenzione,

tutto ciò premesso,

tra i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. la Convenzione rep. dell'Unione n. 207 del 21 marzo 2006, integrata con convenzione n. rep. 335 del 31 ottobre 2007, concernente il trasferimento all'Unione delle funzioni di promotore del Piano di Zona e dell'Ufficio di Piano, è integrata (con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione) aggiungendo all'art. 2 , comma 1, il seguente punto d): "la competenza per la concessione dell'accreditamento dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari di ambito distrettuale, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003";

2. il testo del predetto articolo 2, per effetto dell'integrazione sopra riportata, risulta essere il seguente:

Art. 2 - Funzioni trasferite

Vengono trasferite le seguenti funzioni ed attività:

a) Svolgimento delle funzioni di promotore del Piano Sociale di Zona, di cui all'art. 29 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 615 del 16 novembre 2004.

b) Realizzazione dei progetti specifici eventualmente previsti dal Piano Sociale di Zona la cui attuazione viene demandata all'Unione. Con riferimento al Piano Sociale di Zona 2005-2007, i progetti ivi previsti, la cui realizzazione è demandata al Comune Capo Distretto, vengono trasferiti all'Unione.

c) Le funzioni relative all'Ufficio di Piano di cui all'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 e alla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1004 del 2 luglio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Come previsto dal punto k) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 16 aprile 2007, il Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.) viene inserito nell'operatività dell'Ufficio di Piano.

d) La competenza per la concessione dell'accreditamento dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari di ambito distrettuale, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003;

Restano salve tutte le condizioni disciplinate nella predetta Convenzione rep. n. 207 del 21 marzo 2006, integrata con convenzione n. rep. 335 del 31 ottobre 2007, il cui testo coordinato con le presenti modifiche ed integrazioni si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato "1").

Il presente atto composto da n. 6 pagine scritte per intero e n. 11 righe della pagina settima, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 tabella B annessa al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA S.S.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FINALE EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FELICE S.P.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO (Dott. Alessio Primavera)

Allegato "1"

(Rep. n.207 del 21.03.2006 e rep. 335 del 31.10.2007)

TESTO COORDINATO

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord delle funzioni di promotore del Servizio Piano Sociale di Zona.

Art. 2 - Funzioni trasferite

Vengono trasferite le seguenti funzioni ed attività:

a) svolgimento delle funzioni di promotore del Piano Sociale di Zona, di cui all'art. 29 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 615 del 16 novembre 2004;

b) realizzazione dei progetti specifici eventualmente previsti dal Piano Sociale di Zona la cui attuazione viene demandata all'Unione. Con riferimento al Piano Sociale di Zona 2005 - 2007, i progetti ivi previsti, la cui realizzazione è demandata al Comune Capo Distretto, vengono trasferiti all'Unione.

c) le funzioni relative all'Ufficio di Piano di cui all'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, e alla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1004 del 2 luglio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni. Come previsto dal punto k) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 509 de 16 aprile 2007, il Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.) viene inserito nell'operatività dell'Ufficio di Piano.

d) La competenza per la concessione dell'accreditamento dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari di ambito distrettuale, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003;

Art. 3 - Sede del Servizio

La sede del Servizio è collocata in Mirandola presso il Centro Servizi, via Lino Smerieri, n. 3.

La sede del Servizio potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 4 - Decorrenza e durata della convenzione

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 5 - Flussi informativi

L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.

L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;

b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;

c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro

carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.

Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

Art. 6 - Dotazione organica

Al Servizio viene attribuita la seguente dotazione organica iniziale:

COMUNE DI PROVENIENZA	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	N.
Comune di Mirandola	Funzionario Amministrativo Capo Servizio	D3 (6/36)	1
Unione Comuni Modenesi Area Nord	Funzionario Amministrativo	D3 (6/36)	1
Comuni Diversi	Funzionario comunali necessari per la realizzazione di specifici progetti previsti dal piano di Zona (da individuare con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione in accordo con i comuni interessati)	D 4,5/36	

La dotazione organica del servizio viene annualmente determi nata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le varia zioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Il personale della dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene

assegnato dai Comuni all'Unione mediante comando (nel caso di impiego inferiore al 50%) o trasferimento (nel caso di impiego superiore al 50%).

I comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.

L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, co.co.co. ecc.).

In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da determinare una turbativa al corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.

Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.

Art. 7 - Capo Servizio

Il responsabile del Servizio Piano Sociale di Zona viene individuato nel Funzionario Amministrativo, Capo Servizio, di cui al precedente articolo.

Al Capo Servizio è attribuita la direzione del Servizio; egli ha altresì il compito di:

* assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui all'art.2;

* svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;

* coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;

* assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;

* gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;

* mantenere i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;

* porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;

* garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

* coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;

* fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;

In caso di assenza o di impedimento del Capo Servizio, le relative funzioni vengono svolte dall'Istruttore Direttivo individuato dal Capo Servizio con proprio provvedimento, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza dell'Istruttore Direttivo tali funzioni vengono svolte dal Direttore Generale dell'Unione o suo delegato.

Art. 8 - Beni strumentali

Si prende atto che le attrezzature tecniche e i beni mobili che saranno utilizzati dal Servizio in modo promiscuo sono di proprietà del Comune di Mirandola.

I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali che saranno eventualmente acquistati dall'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.

Art. 9 - Ripartizione delle spese

Le spese del Servizio sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento del Servizio stesso nonché quelle necessarie per la gestione dei specifici progetti.

Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione, fatta eccezione per particolari spese o progetti le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione.

In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:

a) spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun comune cui fa capo il rapporto di impiego.

b) Spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: rientrano nelle spese del Servizio unicamente le spese dello spazio occupato dalla sede. La spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli

spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfetariamente, in euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato.

Poiché inizialmente i locali saranno messi a disposizione promiscuamente dal Comune di Mirandola, fino a quando al Servizio stesso non sarà attribuita una sede autonoma, all'Unione non verrà addebitata alcuna spesa di cui al presente punto.

c) Spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli Comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

Art. 10 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le

mansioni esercitate al momento della sua stipula. I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto composto da n.... pagine scritte per intero sarà soggetto a registrazione solo

in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.